



Piano di previdenza KADERplan della Cassa pensioni BonAssistus

Valido a partire dal 1° Gennaio 2016 2016

Sommario

1. Disposizioni generali

- 1.1 Ammissione
- 1.2 Salario assicurato
- 1.3 Accrediti di vecchiaia

2. Finanziamento

- 2.1 Contributi
- 2.2 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Contributi di ammortamento

3. Prestazioni

- 3.1 Prestazioni di vecchiaia
- 3.2 Capitale d'invalidità
- 3.3 Capitale pagabile in caso di morte

4. Disposizioni particolari

- 4.1 Computazione delle prestazioni di terzi
- 4.2 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

5. Supplemento

- 5.1 Ammontare dei contributi
- 5.2 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del regolamento sulla previdenza

1. Disposizioni generali

1.1 Ammissione

1.1.1 Cerchia degli assicurati

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 2 paragrafo 1)

La cerchia degli assicurati da ammettere al KADERplan viene definita dall'impresa nell'ambito del contratto di affiliazione.

1.2 Salario assicurato

1.2.1 Ammontare del salario assicurato

(cfr. Regolamento sulla previdenza art 4 paragrafo 1)

Il salario assicurato nel KADERplan corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza dell'impresa (STANDARDplan, EXTRAplan o OBLIGApplan).

1.3 Accrediti di vecchiaia

1.3.1 Ammontare degli accrediti di vecchiaia

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 2)

Gli accrediti di vecchiaia in valori percentuali del salario assicurato corrispondono ai contributi di risparmio versati dagli assicurati e dall'impresa conformemente a quanto specificato nel paragrafo 5.1.1. Sono definiti nei termini seguenti:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34	4.00
35 – 44	4.00
45 – 54	4.00
M55–65 / F55-64	4.00
M65-70 / F64–70	4.00

L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

1.3.2 Proseguimento dell'aver di vecchiaia in caso d'invalidità totale

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 4)

In caso d'invalidità totale non è previsto alcun proseguimento dell'aver di vecchiaia.

2. Finanziamento

2.1 Contributi

2.1.1 Ammontare dei contributi

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 6 paragrafo 1)

Ogni anno, gli assicurati e l'impresa versano dei contributi che vengono calcolati in valori percentuali del salario assicurato e in base all'età raggiunta. L'ammontare dei contributi è definito nel paragrafo 5.1.1.

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello di contribuzione successivo (più alto) avviene il 1° Gennaio dell'anno successivo.

In caso di mantenimento della previdenza la livello del precedente salario assicurato secondo quanto previsto nell'art. 6 paragrafo 6 del Regolamento sulla previdenza, l'assicurato paga anche i contributi dell'impresa sull'ipotetico salario assicurato.

2.2 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Contributi di ammortamento

2.2.1 Riscatto

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 7 paragrafo 5)

Se pienamente in grado di lavorare, un assicurato può versare somme di riscatto supplementari fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia secondo quanto previsto nell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento sulla previdenza. La somma massima di riscatto possibile viene definita in modo conforme al paragrafo 5.2. L'importo massimo della somma di riscatto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma limite menzionata nell'art. 60a cpv. 2 OPP2, e degli eventuali averi di libero passaggio quali l'assicurato non ha dovuto apportare alla Casa pensioni. Le somme di riscatto vengono accreditate all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti.

3. Prestazioni

3.1 Prestazioni di vecchiaia

3.1.1 Forma della prestazione

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 9 paragrafo 2 e art. 9 paragrafo 3)

Le prestazioni di vecchiaia vengono corrisposte sotto forma di capitale di vecchiaia. Non sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 9 paragrafo 3 del Regolamento sulla previdenza.

3.1.2 Riscatto di prestazioni perse in caso di pensionamento anticipato

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 9 paragrafo 5)

In caso di pensionamento anticipato non è possibile riscattare le prestazioni perse secondo quanto previsto dall'art. 9 paragrafo 5 del Regolamento sulla previdenza. I riscatti possono essere effettuati soltanto ai sensi del paragrafo 5.1.1.

3.2 Capital d'invalidità

3.2.1 Ammontare del capitale d'invalidità

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 5)

Se subentra l'invalidità secondo l'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento sulla previdenza, l'assicurato in caso d'invalidità totale ha diritto ad un capitale d'invalidità pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile. In caso d'invalidità parziale, l'ammontare del capitale d'invalidità si calcola per analogia conformemente a quanto specificato nell'art. 10 paragrafo 4 del Regolamento sulla previdenza.

3.3 Capitale pagabile in caso di morte

3.3.1 Ammontare del capitale pagabile in caso di morte

In capitale pagabile in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia al momento del decesso. Se l'assicurato o il titolare della pensione d'invalidità muore prima dell'età pensionabile, viene versato un capitale supplementare pagabile in caso di morte pari al 100% della pensione d'invalidità corrente o, più precisamente, assicurata.

4. Disposizioni particolari

4.1 Computazione delle prestazioni di terzi

4.1.1 *Prestazioni computabili*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 20 paragrafo 1 fino a 3)

Le prestazioni del KADERplan vengono corrisposte in deroga all'art. 20 paragrafo 1 fino a 3 del Regolamento sulla previdenza.

4.1.2 *Negazione della prestazione*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 20 paragrafo 5)

Se l'AVS/AI riduce, nega o revoca una prestazione conformemente all'art. 20 paragrafo 5 del Regolamento sulla previdenza, anche la Cassa pensioni può negare il versamento del capitale supplementare pagabile in caso di morte pari al 100% della pensione d'invalidità corrente o, più precisamente, assicurata.

4.2 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

4.2.1 *Riduzione delle prestazioni in caso di prelievo anticipato e costituzione in pegno*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 24 paragrafo 7)

In caso di prelievo anticipato viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente dapprima l'eventuale avere di vecchiaia disponibile nel KADERplan e solo in seguito (qualora necessario) l'avere di vecchiaia del piano di previdenza alla base.

4.2.2 *Rimborso del prelievo anticipato*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 24 paragrafo 7)

Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente dal KADERplan è ammissibile fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alla prestazione di vecchiaia secondo quanto previsto dall'art. 9 paragrafo 1. Il rimborso viene trattato come somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza.

Un rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente dal KADERplan è possibile solo nel momento in cui è stato restituito per intero un eventuale importo prelevato con anticipo dal piano di previdenza alla base.

5. Supplemento

5.1 Ammontare dei contributi

5.1.1 Possibile ripartizione dei contributi

Ripartizione die contributi 40 / 60

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
25 – 34	1.60	2.40	0.15	0.15	1.75	2.55
35 – 44	1.60	2.40	0.15	0.15	1.75	2.55
45 – 54	1.60	2.40	0.15	0.15	1.75	2.55
M55–65 / F55-64	1.60	2.40	0.15	0.15	1.75	2.55
M65-70 / F64-70	1.60	2.40	-	-	1.60	2.40

Ripartizione die contributi 25 / 75

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
25 – 34	1.00	3.00	0.15	0.15	1.15	3.15
35 – 44	1.00	3.00	0.15	0.15	1.15	3.15
45 – 54	1.00	3.00	0.15	0.15	1.15	3.15
M55–65 / F55-64	1.00	3.00	0.15	0.15	1.15	3.15
M65-70 / F64-70	1.00	3.00	-	-	1.00	3.00

Ripartizione die contributi 0 / 100

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
25 – 34	-	4.00	0.15	0.15	0.15	4.15
35 – 44	-	4.00	0.15	0.15	0.15	4.15
45 – 54	-	4.00	0.15	0.15	0.15	4.15
M55–65 / F55-64	-	4.00	0.15	0.15	0.15	4.15
M65-70 / F64-70	-	4.00	-	-	-	4.00

5.2 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza

5.2.1 Possibile somma di riscatto

L'ammontare della somma di riscatto supplementare corrisponde tutt'al più all'importo massimo specificato nella seguente tabella, detratto l'aver di vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

Età	Massima somma di riscatto possibile in valori percentuali del salario assicurato
25	4.0%
26	8.1%
27	12.2%
28	16.5%
29	20.8%
30	25.2%
31	29.7%
32	34.3%
33	39.0%
34	43.8%
35	48.7%
36	53.6%
37	58.7%
38	63.9%
39	69.1%
40	74.5%
41	80.0%
42	85.6%
43	91.3%
44	97.1%
45	103.0%
46	109.1%
47	115.2%
48	121.5%
49	127.9%
50	134.5%
51	141.2%
52	148.0%
53	154.9%
54	162.0%
55	169.2%
56	176.6%
57*	184.1%

* Riscatto a 57 anni d'età possibile solo per gli uomini

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

Per il conteggio è determinate il salario assicurato al momento del riscatto.